



Trattativa diretta su MePA ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i per l'acquisizione di un servizio per l'aggiornamento e la manutenzione dell'applicativo AgID Login, essenziale alla continuità del processo di autenticazione a tutti i portali AgID – Connettore SPID.

## INDICE

<b>ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO. OPZIONI E REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>2</b>
1.1. <i>CONTESTO, OBIETTIVI, OGGETTO, IMPORTO DURATA.....</i>	<i>2</i>
1.2. <i>OPZIONI.....</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
<b>ART.2 GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART.3 PENALI E RISOLUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....</b>	<b>4</b>
<b>ART.6 RISERVATEZZA.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART.8 DESIGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 FORO COMPETENTE .....</b>	<b>7</b>

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

**Contratto a seguito della Trattativa diretta su MePA ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. di un servizio per l'aggiornamento e la manutenzione dell'applicativo AgID Login, essenziale alla continuità del processo di autenticazione a tutti i portali AgID – Connettore SPID.**

**TRA**

Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche "AgID" o "Agenzia"),

**E**

La Società Linfa Service s.r.l.s., con sede legale Via San Giovanni 72/A - 86100 - Campobasso (CB), P.IVA 01684810706

**PREMESSO che:**

- L'Agenzia per l'Italia Digitale garantisce il processo di autenticazione attraverso il sistema AgID Login su tutte le piattaforme, comprese quelle riservate a utenza esterna.
- Nell'ambito dei servizi di autenticazione essenziali all'operatività dell'Agenzia, occorre assicurare e garantire una gestione centralizzata delle utenze, evitando la proliferazione di password e credenziali di accesso, nonché un livello di sicurezza adeguato, permettendo una "Security by Knowledg", anche alla luce delle nuove direttive e delle comunicazioni fornite da AgID (<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>) che prevedono, tra le altre cose, la migrazione al cloud, l'introduzione di canoni e tariffe, la transizione ad identità digitali più avanzate e sicure, e vista anche la continua evoluzione e integrazione in una visione più ampia di identità digitale europea, per garantire accesso sicuro e interoperabile ai servizi online per cittadini e imprese è necessario procedere con il costante monitoraggio e l'aggiornamento tecnologico di AgID Login anche al fine di consentire l'attuazione di interventi in profondità sulla struttura applicativa prima che si verifichino blocchi di autenticazione.
- Stante la riscontrata assenza di Convenzioni o strumenti Quadro Consip idonei allo scopo, è stata indetta apposita Trattativa diretta, su MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) e 49, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 (come integrato dal D.Lgs. n. 209/2024) per richiedere all'OE Linfa Service s.r.l.s., con sede legale Via San Giovanni 72/A - 86100 - Campobasso (CB), P.IVA 01684810706, di assicurare e garantire la continuità dell'azione amministrativa afferente alle attività su esposte, per un periodo di 6 (sei) mesi, per un numero di giornate complessive pari a 20, per un importo massimo complessivo di € 4.800 IVA esclusa, pari a € 5.856,00 IVA inclusa.
- È stato acquisito il CIG.
- A seguito della TD indetta su MePA nella categoria ICT Servizi Informatici – CPV 72000000-5 e CCNL H640 Servizi Informatici è stata formulata l'offerta su MePA.
- A seguito della verifica positiva della documentazione presentata, della verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico risultato aggiudicatario ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e della ricezione della garanzia si procederà alla stipula su MePA.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE****ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO. OPZIONI E REVISIONE PREZZI****1.1. CONTESTO, OBIETTIVI, OGGETTO, IMPORTO DURATA.**

1. Alla luce del contesto sinteticamente richiamato anche in premessa e degli obiettivi da realizzare, l'Agenzia richiede all'OE Linfa Service s.r.l.s. con sede in Campobasso (CB) P.IVA 01684810706, di assicurare e garantire la continuità dell'azione amministrativa afferente alle attività su esposte, per un periodo di 6 (sei) mesi, per un numero di giornate complessive pari a 20, per un importo massimo complessivo di € 4.800 IVA esclusa, pari a €



5.856,00 IVA inclusa.

2. Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del servizio, il necessario supporto per tutti gli aspetti operativi nel rispetto delle indicazioni e direttive del RUP.

#### **ART.2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto, il Fornitore ha presentato sulla piattaforma la garanzia prevista dall'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023 come integrato dal D.lgs. n. 209/2024 e garantisce la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

#### **ART.3 PENALI E RISOLUZIONE**

1. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.
2. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti e previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.
3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
4. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
5. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.
7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa dell'operatore economico, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'operatore economico da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa dell'OE, in caso di:
  - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  - circostanze, determinatesi per colpa dell'operatore economico, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
  - cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

#### **ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

1. Il servizio e quanto richiesto all'operatore economico entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità da parte del RUP.
2. La fattura potrà essere emessa, quindi, solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP, con cadenza bimestrale posticipata. Il pagamento dell'importo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.
3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.
4. L'operatore economico, in ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)"*.



5. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- C.F. AgID: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ..... al gg/mm/aa ....); ovvero il periodo (gg/mm/aa) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica quando si debbano autorizzare varie fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti).
- l'indicazione dello split payment: AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Fatture non conformi a quanto indicato sono passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

## ART. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie". Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza



del presente contratto.

## **ART.6 RISERVATEZZA**

1.L'operatore economico si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

## **ART. 7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, pubblicato sul sito dell'Agenzia, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3. Tutti gli operatori economici, quali soggetti terzi, sono tenuti, nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

## **ART.8 DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l'OE quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto.

2. Il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto: supporto specialistico di presidio sistemistico, che dovrà comprendere le seguenti attività:
  - Assistenza sistemistica multiplatforma (Linux/Windows/\*nix)
  - Monitoraggio sistemi
  - Analisi e dimensionamento piattaforme
  - Installazione e prima configurazione applicativi
  - Analisi del rischio ed implementazione azioni correttive
  - Gestione applicativi
  - Installazione, configurazione cluster applicativi e webservices via docker, openshift, kubernetes
  - Assistenza networking
  - Analisi e gestione delle procedure di rilascio
  - Implementazione sistemi di monitoraggio, controllo performance, backup, disaster recovery
  - Gestione sistemi di virtualizzazione (VMware, VirtualBox)
  - Analisi ed implementazione procedure di test e collaudo
  - Sistemista DBA multiplatforma (MySQL, Oracle, PostgreSQL) ed implementazione sistema di protezione dati (TDE).
- Durata: sino all'esecuzione delle attività comprese nel contratto.
- Finalità: esecuzione del contratto volto all'incremento dei livelli di performance e sicurezza, monitoraggio e risposta a possibili incident.
- Tipologia di dati personali trattati: anagrafici e di contatto e ogni altra categoria di dati personali in ragione dei sistemi informatici presidiati.
- Categorie di interessati: dipendenti e collaboratori di AgID e qualsiasi interlocutore dell'Agenzia, anche esterno.



3. Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il responsabile del trattamento dei dati personali, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

- trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dallo European Data Protection Board e dal Garante per la protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- trattare i dati personali, acquisiti nello svolgimento delle attività delegate, per le sole finalità di cui al Contratto;
- nel trattare i dati personali, attenersi alle istruzioni fornite dall'Agenzia, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il responsabile del trattamento si impegna a informare l'Agenzia circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni le prescrizioni previste dal Contratto, le indicazioni di cui all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali laddove svolta ai sensi di legge e periodicamente revisionata, la presente designazione, le regole tecniche e le linee guida emanate dall'Agenzia, laddove applicabili, e ogni altra eventuale comunicazione inoltrata dall'Agenzia al responsabile e concernente le modalità di trattamento dei dati. Il responsabile informerà l'Agenzia qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultima violi il Regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni unionali europee o nazionali relative alla protezione dei dati; – non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione dell'Agenzia, e limitarsi alle sole comunicazioni strettamente necessarie alle finalità di cui al Contratto;
- ai sensi dell'art. 30, par. 2 del Regolamento, tenere il registro delle attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto dell'Agenzia e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione dell'Agenzia stessa e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
- formare adeguatamente i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e garantire che su questi gravi un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di approntare ulteriori misure di sicurezza, l'Agenzia potrà richiedere al responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il responsabile si impegna a comunicarlo per scritto all'Agenzia, fornendo alla medesima l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;
- fornire supporto all'Agenzia, qualora richiesto, nell'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali;
- consentire all'Agenzia l'effettuazione di verifiche periodiche, ispezioni e/o audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- avvisare l'Agenzia tempestivamente e senza ingiustificato ritardo in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali e assistere l'Agenzia in tali contesti;
- informare l'Agenzia, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione di dati personali, condividendo ogni documentazione utile e assistendo l'Agenzia nella gestione della violazione e, qualora necessario, nella relativa notifica al Garante per la protezione dei dati personali entro il termine di 72 ore dall'intervenuta conoscenza della violazione nonché nell'eventuale comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679;



- assistere l’Agenzia nell’adempimento dei propri obblighi derivanti dall’esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
  - ricorrere a un altro responsabile (di seguito sub-responsabile) esclusivamente qualora quest’ultimo offra garanzie sufficienti alla messa in atto di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e solo previa autorizzazione scritta dell’Agenzia. Il responsabile dovrà comunicare tempestivamente all’Agenzia i dati identificativi del sub-responsabile, i dati del contratto di esternalizzazione e le attività di trattamento delegate, nonché la decadenza o sostituzione del sub-responsabile. Ogniqualevolta l’Agenzia autorizzi il ricorso del responsabile a un sub-responsabile per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento, a quest’ultimo sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dal responsabile e dal sub-responsabile stesso, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile conserva, nei confronti dell’Agenzia, l’intera responsabilità dell’adempimento di tali obblighi;
  - mettere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dall’Agenzia o da altro soggetto da questi incaricato;
  - su richiesta dell’Agenzia, cancellare o restituire alla medesima tutti i dati personali al termine del Contratto o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione europea o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ**

1. L’operatore economico dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall’art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii., AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. L’operatore economico affidatario dei servizi accetta inoltre sin d’ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di “Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026” e la DT DG n. 20 del 30 gennaio 2026 di “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028”.
3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell’Agenzia.
4. L’operatore economico, affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

#### **ART. 10 FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
- Letto, approvato e sottoscritto

(per l’operatore economico)



**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 1 Contesto tecnico, obiettivi attesi, oggetto, importo, durata, contenuti dell'affidamento, opzioni e revisione prezzi.

Art. 3 Penali e risoluzione.

Art. 4 Attestazione/certificati di regolare esecuzione dei servizi, termini e modalità di fatturazione e pagamento;

Art. 8 Designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art.10 Foro competente.

(per l'operatore economico)